

Atto aziendale

DIPARTIMENTO di
**SALUTE MENTALE
e DIPENDENZE****Comitato
Regolamento elettorale**

<i>Premessa</i>	2
<i>Oggetto</i>	2
<i>ART. 1 – Membri elettivi del Comitato</i>	3
<i>ART. 2 – Durata in carica ed elezioni integrative</i>	3
<i>ART. 3 – Modalità di elezione</i>	3
<i>ART. 4 - Elettorato attivo e passivo</i>	4
<i>ART. 5 - Formazione degli elenchi dell'elettorato</i>	4
<i>ART. 6 - Commissione elettorale</i>	5
<i>ART. 7 - Convalida elezioni e proclamazione degli eletti</i>	5
<i>ART. 8 - Norme finali e rinvii</i>	5

Premessa

Gli articoli 9 e seguenti del regolamento del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) della ASL6 di Sanluri, disciplinano il comitato di dipartimento istituito ai sensi della LR 10/2006, e in relazione a quanto previsto dall'Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 520 del 6/12/2007.

Ai sensi del 2° comma del successivo articolo 10 del citato regolamento, la composizione del comitato prevede una componente elettiva composta dai membri richiamati ai punti 5, 6, 7, 8 del primo comma del medesimo articolo.

Oggetto

Il presente regolamento è riferito al Comitato del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, e, disciplina in dettaglio gli aspetti principali e più significativi che riguardano l'elezione della componente elettiva di cui al citato articolo 10.

ART. 1 – Membri elettivi del Comitato

Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, il comitato è organo collegiale permanente, composto in base alle norme e come indicato dallo stesso regolamento all'articolo 10.

La configurazione del comitato prevede la partecipazione di una componente elettiva rappresentata da:

- A. due rappresentanti del personale medico scelti: uno tra i medici assegnati alla Salute mentale, l'altro alle Dipendenze;**
- B. un rappresentante degli psicologi;**
- C. un rappresentante dei dipendenti inquadrati nel SIT che abitualmente prestano la loro opera nel DSMD;**
- D. un rappresentante degli assistenti sociali.**

La componente elettiva concorre ad assicurare la partecipazione più ampia dei professionisti ai processi più significativi del dipartimento, relativi alla definizione dei criteri e dei principi di organizzazione e di gestione dei servizi, alla promozione, diffusione e affermazione di valori condivisi.

ART. 2 – Durata in carica ed elezioni integrative

Come specificato dall'articolo 13 del regolamento del DSMD i membri eletti durano in carica per due anni.

Nel caso di dimissioni, di decadenza, o comunque di cessazione prima del decorso del periodo di cui al comma precedente, all'eletto subentra, per lo scorcio del mandato, il primo dei non eletti; qualora la graduatoria degli eletti sia esaurita si procede ad elezioni integrative.

Ad elezioni integrative si ricorre in tutti i casi in cui è necessario procedere alla elezione di uno o più membri costituenti una frazione della componente elettiva del Comitato.

ART. 3 – Modalità di elezione

Le elezioni sono indette dal direttore generale, possibilmente entro 60 giorni successivi alla scadenza dei due anni; contestualmente si procede, inoltre, alla nomina della commissione elettorale di cui al successivo articolo 6.

L'elezione dei componenti avviene con voto limitato alle categorie di appartenenza del membro da eleggere, come specificato nel successivo articolo 4; l'elezione si ritiene valida qualunque sia il numero dei partecipanti; a parità di voti si sceglie il più giovane.

Non è ammesso il voto per delega. Il voto è espresso indicando massimo un nominativo; le schede con più preferenze sono considerate nulle.

Qualora l'elezione determinasse una composizione del comitato priva di uno o più rappresentanti dei membri elettivi, si procede ad una elezione suppletiva riferita ai soli rappresentanti mancanti. Nel caso anche questa elezione non avesse esiti positivi, la componente elettiva del comitato, come previsto dal regolamento del dipartimento, sarà limitata ai soli membri effettivamente eletti.

ART. 4 - Elettorato attivo e passivo

L'elettorato passivo ed attivo è costituito dai dipendenti in ruolo a tempo indeterminato, che svolgono la loro attività nel dipartimento almeno dai tre mesi precedenti la data delle elezioni, per almeno 18 ore settimanali di lavoro ed appartengono ad una delle categorie che concorrono a costituire la componente elettiva del comitato di dipartimento.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 13 del regolamento del dipartimento, nel caso di personale che opera nel dipartimento e concorre a formare la componente elettiva, ma sia incardinato in strutture non facenti parte del dipartimento, si fa riferimento al regolamento della struttura di appartenenza, o al protocollo formato ai sensi delle disposizioni previste al successivo articolo 17 dello stesso regolamento; in mancanza di specifiche disposizioni in merito, possono fare parte dell'elettorato passivo ed attivo i dipendenti in ruolo che, alla data delle elezioni, svolgono attività nel dipartimento, con continuità, almeno da tre mesi e che prestano nello stesso almeno 18 ore settimanali di lavoro.

Ciascun elettore ha diritto di votare, esprimendo un'unica preferenza, nell'ambito della propria categoria di personale di appartenenza, come specificato nella tabella che segue:

Rif.	Num.	Componente	Elettorato attivo e passivo
A1	1	Rappresentante dirigente medico della Salute mentale	Dirigenti medici della Salute Mentale
A2	1	Rappresentante dirigente medico della delle Dipendenze	Dirigenti medici delle Dipendenze
B	1	Rappresentante degli psicologi	Psicologi
C	1	Rappresentante dei dipendenti del SIT che prestano la loro opera abitualmente nel DSMD	Personale inquadrato nel SIT e operante nel dipartimento
D	1	Rappresentante degli assistenti sociali	Assistenti sociali

I membri eletti decadono in caso di rinuncia, di dimissioni, di interruzione del rapporto di lavoro subordinato con la ASL6, e, in generale, con il venire meno dei requisiti previsti per l'elezione, nonché dopo due assenze consecutive non giustificate alle sedute del comitato.

ART. 5 - Formazione degli elenchi dell'elettorato

I servizi competenti del Dipartimento Amministrativo provvedono alla predisposizione degli elenchi relativi all'elettorato attivo e passivo e alla loro trasmissione alla commissione elettorale.

La commissione elettorale integra, quando necessario, i nominativi trasmessi dai servizi amministrativi, con quelli dei dipendenti che, a prescindere dall'inquadra-

mento in altre strutture, fanno parte dell'elettorato attivo o passivo ai sensi del regolamento del dipartimento

ART. 6 - Commissione elettorale

Il direttore generale provvede alla nomina dei componenti della commissione elettorale da scegliere tra il personale inquadrato nel ruolo amministrativo; i componenti la commissione elettorale, in numero di tre sono scelti tra il personale della azienda. Di essi uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario dovranno essere scelti tra il personale amministrativo dirigente, o tra il personale del ruolo amministrativo inquadrato in categoria non inferiore alla D.

Competono alla commissione elettorale tutte le incombenze collegate alle elezioni che non siano per regolamento del dipartimento o per legge attribuiti ad altri soggetti od organismi; alla commissione, compete, fra l'altro, la pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, nonché ogni altra attività, disposizione o istruzione necessaria ad assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, compresa la decisione su eventuali reclami e ricorsi.

Nelle decisioni della commissione, nel caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente determina la maggioranza.

La commissione redige regolare verbale in cui sono descritte le procedure seguite, lo svolgimento delle elezioni e l'esito delle stesse.

Gli atti relativi alle elezioni sono trasmessi alla direzione generale.

ART. 7 - Convalida elezioni e proclamazione degli eletti

Sulla base degli atti e verbali della commissione elettorale, previa verifica degli stessi e su proposta del responsabile del servizio affari generali, il direttore generale, convalida le elezioni e proclama gli eletti.

La proclamazione degli eletti è titolo per la partecipazione ai lavori del comitato.

ART. 8 - Norme finali e rinvii

Per quanto non previsto nel presente regolamento e in quello del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, si fa riferimento alle disposizioni normative generali che disciplinano la materia elettorale.

Alle stesse disposizioni si fa riferimento per l'interpretazione di situazioni e casi controversi.